

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2747

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1991

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno
dell'occupazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il venir meno della vigenza di taluni istituti, la cui efficacia era cessata al 31 dicembre 1988, aveva reso necessario intervenire con tempestività all'inizio dell'anno 1989 allo scopo di evitare soluzioni di continuità nelle misure di sostegno sociale per le crisi occupazionali.

A tanto il Governo provvedeva con l'adozione del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, che, nel recare disposizioni per la reindustrializzazione e risanamento delle imprese a partecipazione statale del comparto siderurgico, prevedeva la proroga del prepensionamento *ex lege* 23 aprile 1981, n. 155, nonché quella del trattamento straordinario di cassa integrazione per i dipendenti della GEPI e per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno e la proroga del trattamento ordinario di disoccupazione previsto dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

La mancata conversione del ricordato decreto-legge n. 5 del 1989 ha determinato l'adozione dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170, e 15 settembre 1990, n. 259.

Considerata la difficoltà di pervenire nei termini costituzionalmente previsti alla conversione di un testo, che anche per effetto delle numerose reiterazioni e del tempo intercorso si è venuto arricchendo di ulteriori disposizioni normative, si è posta l'esigenza di contemperare gli opposti profili di improcrastinabilità degli interventi e di omogeneità delle materie disciplinate.

Da qui l'adozione di due iniziative, i decreti-legge nn. 337 e 338 del 22 novembre 1990 che, operando in funzione di distinti raggruppamenti delle materie con-

tenute avrebbero potuto favorire una più sollecita trattazione ai fini della conversione.

Senonchè anche detti ultimi decreti non hanno incontrato sorte migliore dei precedenti come anche, da ultimo, i decreti-legge 28 gennaio 1991, n. 28, e 28 gennaio 1991, n. 29.

Il decreto-legge qui considerato è di reiterazione del decreto-legge n. 29 e contiene, quindi, le disposizioni urgenti in materia di occupazione di cui si raccomanda la conversione in legge nei tempi costituzionalmente previsti allo scopo di consolidare certezze giuridiche in favore di cittadini e lavoratori troppo a lungo penalizzati dalle vicende dianzi ricordate, che hanno comportato per oltre un biennio l'applicazione di disposizioni precarie.

Nello specifico, con l'articolo 1, del provvedimento in esame, confermativo di quanto già previsto nei precedenti decreti-legge si è trattato di conferire carattere di permanenza alle disposizioni recate in materia di disoccupazione ordinaria dal decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988.

Il trattamento viene ragguagliato, per l'anno 1989, al 15 per cento della retribuzione e viene elevato, in linea con la misura prevista nel provvedimento di riforma del mercato del lavoro (vedi atto Senato n. 585), alla misura del 20 per cento con effetto dal 1° gennaio 1990 (commi 1, 2 e 3).

Nel medesimo articolo è confermata, in materia di trattamento speciale di disoccupazione, la copertura figurativa ai fini pensionistici dei periodi nei quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, anteriormente al 1° gennaio 1990, a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

abbiano l'età minima di 48 anni se donne e 53 se uomini e non siano in possesso del requisito minimo per conseguire la pensione di vecchiaia.

I predetti lavoratori devono presentare, a tal fine, domanda entro il 31 dicembre 1990 (comma 4). È previsto, altresì, che per gli stessi, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorativa, gli accrediti contributivi afferenti a quest'ultima vengano conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza (comma 5).

L'articolo 2 provvede a prorogare al 30 giugno del corrente anno i trattamenti di cassa integrazione per i lavoratori della GEPI, per quelli di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per quelli dell'INSAR nei confronti dei quali i trattamenti erano venuti a scadenza con il 31 dicembre 1989 in conseguenza dell'efficacia limitata della disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Sono confermate altresì l'ammissione agli interventi straordinari della GEPI per i lavoratori dipendenti dalle società di cui alla lista denominata 3B di cui alla delibera CIPI del 21 gennaio 1988, nonché l'ammissione, già disposta con il precedente decreto-legge n. 259 del 1990 per sovvenire ad una richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali, di altri lavoratori individuati nella lista 2B della medesima delibera CIPI. Per tutti la data di scadenza del trattamento di integrazione salariale è stata fissata al 30 giugno 1991 (commi 6 e 7).

Alla stessa data è stata fissata la scadenza del trattamento di integrazione salariale per quei lavoratori in forza presso l'impresa alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della crisi occupazionale, ai fini dell'applicazione del decreto-legge n. 291 del 1977, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1977, dipendenti dalle stesse imprese ed addetti alle medesime opere contemplate da quest'ultima normativa, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990 (comma 1), nonché la

scadenza del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili nel Mezzogiorno, già previsto dal decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 (comma 3).

Con il comma 9 dell'articolo 2 si consente di reperire presso l'impresa di provenienza, nei casi di attività sostitutiva accertati in sede ministeriale, l'anzianità aziendale minima di novanta giorni, richiesta dal decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988, ai fini dell'ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari. È questa una norma che favorisce, con la ripresa dell'attività imprenditoriale, la riallocazione di attivi rapporti di lavoro.

Confermativi sono i commi 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 2, con i quali si è voluto assicurare ai dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno un trattamento economico per il periodo di sospensione dal lavoro. È stata disposta, pertanto, l'erogazione, per un periodo non superiore a complessivi 24 mesi, di una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale, mentre, recependosi l'istanza parlamentare, si è avuto cura di intervenire con forme di sussidio in favore dei lavoratori italiani dipendenti dalla NATO, limitatamente al periodo di disoccupazione intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro presso quell'organismo internazionale e l'assunzione da parte di pubbliche amministrazioni.

Con l'articolo 3 si è inteso definire aspetti e problemi di carattere interpretativo relativi a norme aventi ad oggetto materie diverse.

Nello specifico, i commi 1 e 2 del predetto articolo sono di interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che ha escluso, come è noto, la crisi settoriale locale come causa di intervento per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

In particolare, il comma 1 è diretto a chiarire che la esclusione della ricordata causale di intervento non va riferita ai casi

di corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, mentre il comma 2 fa salvezza delle situazioni di crisi economica settoriale e locale insorte ed accertate dal CIPI prima della data di entrata in vigore del ricordato articolo 8 del decreto-legge n. 86 del 1988, ma coinvolgenti periodi anche successivi a quest'ultima.

Nel medesimo articolo 3 si è inteso dare la possibilità agli ex dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria di fruire dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, la quale stabilisce la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ai dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e licenziati in conseguenza dell'avvenuto fallimento, nonchè regolare la riammissione in termini per il diritto in materia di trattamento di disoccupazione, disattesi in conseguenza di errore sulla individuazione della normativa applicabile.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 introducono una modifica al periodo massimo per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45) ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, aumentando questo fino a 36 mesi ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1991. In particolare, il comma 2 subordina la concessione di detta proroga dei trattamenti alla condizione che entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata della cassa integrazione guadagni e i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati.

Il medesimo articolo 4 inoltre regola apposito intervento finanziario finalizzato a consentire alla GEPI attività di reimpiego di 1.000 unità lavorative nell'ambito di iniziative da assumere nel territorio della Regione siciliana.

Con l'articolo 5 è affrontato il problema della proroga del pensionamento anticipato disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Al riguardo è stato differito il regime di pensionamento anticipato a tutto il giugno del corrente anno, consentendo l'ammissione al predetto regime ai lavoratori che hanno conseguito i requisiti di età (55 se uomini e 50 se donne) e di anzianità contributiva (15 anni) entro il 31 dicembre 1989, ferma restando la partecipazione del datore di lavoro agli oneri conseguenti al prepensionamento, nella misura del 50 per cento, ridotta al 25 per cento nelle aree del Mezzogiorno, fatta esclusione per le imprese con istruttoria in corso presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989 e limitatamente ai lavoratori in possesso alla predetta data dei prescritti requisiti.

Il contributo dello 0,60 per cento, di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, così elevato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, viene posto a carico delle imprese fino al periodo di paga del 30 giugno 1990.

Quanto agli oneri si precisa che, per ciascun pensionato, il datore di lavoro contribuisce assumendosi l'onere della metà del costo relativo sia all'accredito figurativo degli anni mancanti per il pensionamento di vecchiaia sia ai ratei anticipatamente corrisposti.

Detta contribuzione è per le imprese ubicate nelle cosiddette «aree di declino industriale», così come individuate dalla Commissione della Comunità europea con decisione del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), del 25 per cento anzichè nella misura del 50 per cento, così come per le imprese assoggettate a procedure concorsuali e per quelle in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

La medesima misura di contribuzione del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che entro il 31 dicembre 1988 abbiano raggiunto accordi con le

organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi e occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione del pensionamento anticipato.

Nel medesimo articolo 5 è stata confermata la disposizione diretta all'attuazione dell'ordine del giorno n. 9.1.723.1, adottato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 maggio 1989, volto a dar conto della sfera di operatività della disciplina in materia di pensionamento anticipato nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Sempre in tema di disciplina del pensionamento anticipato è stata inserita una norma che prevede la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori.

Ciò consente di raccordare il beneficio della corresponsione del trattamento di integrazione salariale con il programma di pensionamento anticipato operante a tutto il 1991.

La norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 6 tende a rimuovere i limiti in ordine all'assunzione con contratto di formazione e lavoro, per le imprese beneficiarie di contributi erogati dallo Stato (legge 14 maggio 1981, n. 219) per la riparazione e costruzione di strutture produttive danneggiate da eventi sismici, riconducendo queste imprese nella disciplina generale in materia (articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863).

Con il successivo comma del predetto articolo 6 si è avuto cura di rettificare il termine per l'esercizio del diritto di perma-

nenza in servizio fino al 62° anno di età, regolato dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, onde consentire l'adeguato espletarsi degli effetti della disposizione nella fase transitoria della sua prima applicazione.

La disposizione recata dall'articolo 7, rifinanziando il Fondo per il rientro dalla disoccupazione istituito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988, consentirà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di integrare l'espletamento di una fattiva politica occupazionale particolarmente mirata nelle aree del Mezzogiorno mediante finanziamento di piani e progetti di investimento.

Sempre in funzione di profili occupazionali si muovono le disposizioni contenute nell'articolo 8 rivolte ai finanziamenti delle cooperative operanti nell'area napoletana e delle iniziative di recupero della città di Palermo.

Con l'articolo 9 si conferma il nuovo regime di ammissione ai contratti di formazione e lavoro avente funzione integrativa delle disposizioni recate in materia dalla legge n. 407 del 1990.

L'articolo 10, infine, mentre per un verso è confermativo delle disposizioni in materia di interventi di incentivazione nei confronti del personale in servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'altro reca un insieme di norme a contenuto organizzatorio dei servizi, degli uffici e del personale del Ministero medesimo in funzione dell'efficacia dell'azione amministrativa in correlazione ai compiti derivati dalle recenti intervenute evoluzioni normative in materia di osservatorio del lavoro e di lotta contro l'evasione contributiva.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - Valutazione oneri per miglioramenti indennità di disoccupazione (commi 1, 2 e 3).

Il comma 1 dell'articolo proroga il trattamento di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 1989, stabilendo la misura dell'indennità al 15 per cento della retribuzione.

L'onere che ne consegue è valutato complessivamente in lire 601 miliardi, come indicato nella tabella esplicativa.

Alla copertura di detto onere si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento di fondo speciale di parte corrente (tabella B) previsto dalla legge finanziaria 1989, che ha già formato oggetto di variazioni di bilancio (capitolo 3652 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989).

Detta valutazione rettifica quella resa in occasione della presentazione del disegno di legge di conversione del decaduto decreto-legge n. 337 del 1989 in quanto tiene conto delle risultanze di gestione quali emergono da più approfonditi elementi di valutazione forniti dall'INPS.

TABELLA

ANNO 1989	Giornate milioni	Retribuzione media	Misura indennità 15%	Onere (A x C) (in mil di)	Giornate acc fig	Onere cop fig	Totale oneri (D + F)	Maggiori oneri da coprire
Beneficiari	A	B	C	D	E	F	G	H
Extragr. prec. . . .	6	57.070	8.560	51	6	87	138	138
Agr. 51 gg.	17	62.053	9.308**	158	-	-	-	117*
Extragr.	41,5	71.050	9.135	379	-	-	-	346*
TOTALE . . .	-	-	-	-	-	-	-	601*

* Al netto dell'indennità calcolata in base alla vecchia misura di lire 800.

** Si tiene conto che la retribuzione media è determinata sulla base di 6 giornate lavorative per settimana mentre l'indennità copre tutte le giornate della settimana.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il comma 2 dell'articolo 1 conferisce carattere permanente al trattamento di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, elevandone la misura al 20 per cento della retribuzione a decorrere dal 1990.

L'onere che ne consegue è valutato complessivamente in lire 817 miliardi per il 1990, come indicato nella tabella esplicativa, a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

TABELLA

ANNO 1990	Giornate milioni	Retribuzione media	Misura indennità 20%	Onere (A x C) (in mil di)	Giornate acc fig	Onere cop fig	Totale oneri (D + F)	Maggiori oneri da coprire
Beneficiari	A	B	C	D	E	F	G	H
Extragr. prec. . .	6	60.490	12.098	73	6	94	167	167
Agr. 51 gg.	17	64.287	12.857**	219	-	-	-	178*
Extragr.	39,4	74.960	12.850	506	-	-	-	472*
TOTALE ...	-	-	-	-	-	-	-	817*

* Al netto dell'indennità calcolata in base alla vecchia misura di lire 800.

** Si tiene conto che la retribuzione media è determinata sulla base di 6 giornate lavorative per settimana mentre l'indennità copre tutte le giornate della settimana.

Articolo 1. - Commi 4, 5 e 6.

Le disposizioni prevedono la copertura figurativa ai fini pensionistici dei periodi nei quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge n. 464 del 1972, anteriormente al 1° gennaio 1990, in favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano l'età minima di 48 anni se donne e 53 anni se uomini e che non siano in possesso del requisito minimo contributivo per conseguire la pensione di vecchiaia.

Gli elementi di calcolo per la valutazione degli oneri per la copertura figurativa sono:

- 1) giornate di trattamento speciale di disoccupazione erogate negli anni dal 1972 al 1989, relative ai beneficiari;
- 2) importo dei contributi vigenti al 1° gennaio dei singoli anni con riferimento alla classe di contribuzione minima.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli elementi di calcolo sopra esposti sono sviluppati nella seguente tabella:

ANNI	Giornate	Contributo minimo settimanale	Onere copertura figurativa (1) × [(2) 7]
	(1)	(2)	(3)
	(migliaia)	(lire)	(milioni)
1972	100	664	9
1973	200	664	19
1974	100	664	9
1975	200	699	20
1976	200	816	23
1977	100	816	11
1978	300	816	35
1979	300	3.228	138
1980	300	3.228	138
1981	200	3.325	95
1982	300	10.072	432
1983	500	11.936	852
1984	700	23.150	2.315
1985	700	23.800	2.380
1986	800	27.002	3.086
1987	600	28.865	2.474
1988	900	30.484	3.919
1989	900	44.427	5.712
TOTALE			21.667

L'onere complessivo che ne risulta è pari a circa lire 22 miliardi.

Articolo 2. - Valutazione oneri per proroga Cassa integrazione guadagni straordinaria per lavoratori GEPI, INSAR, e di cui al decreto-legge n. 291 del 1977, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1977 (comma 1).

Lavoratori dipendenti dalle società di reimpiego costituite dalla GEPI (articolo 2, comma 1, primo periodo).

La proroga decorre dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1991: in sostanza 30 mesi per una platea valutabile in 21.000 unità.

Ciò premesso gli oneri possono così stimarsi:

	1989	1990	1991
Elementi di calcolo:	-	-	-
indennità <i>pro capite</i> mese lire	1.050.000	1.091.000	1.136.000
copertura figurativa lire	460.000	485.000	555.000
mesi di corresponsione ...	12	12	6
beneficiari	21.000	21.000	21.000

Sviluppo del calcolo:

anno 1989: 1.510.000 (onere *pro capite*/mese) × 12 × 21.000 = 380 miliardi;

anno 1990: 1.576.000 (onere *pro capite*/mese) × 12 × 21.000 = 397 miliardi;

anno 1991: 1.691.000 (onere *pro capite*/mese) × 6 × 21.000 = 213 miliardi.

Lavoratori eccedentari nell'area del Mezzogiorno di cui al decreto-legge n. 291 del 1977, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1977 (articolo 2, comma 1, secondo periodo).

La proroga decorre dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1991: in sostanza 30 mesi per una platea valutabile in 15.000 unità.

Sviluppo del calcolo:

anno 1989: 1.510.000 (onere *pro capite*/mese) × 12 × 15.000 = 272 miliardi;

anno 1990: 1.576.000 (onere *pro capite*/mese) × 12 × 15.000 = 283 miliardi;

anno 1991: 1.691.000 (onere *pro capite*/mese) × 6 × 15.000 = 152 miliardi.

Valutazione oneri per estensione trattamento Cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori operanti nelle aree già dichiarate in crisi occupazionale, di cui al decreto-legge n. 291 del 1977, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1977.

		1990	1991
Elementi di calcolo:		-	-
indennità <i>pro capite</i> mese	lire	1.091.000	1.136.000
copertura figurativa	lire	485.000	555.000
mesi di corresponsione		11	6
beneficiari	unità	1.000	1.000

Sviluppo del calcolo:

anno 1990: $1.576.000 \times 11 \times 1.000 = 17$ miliardi circa;

anno 1991: $1.691.000 \times 6 \times 1.000 = 10$ miliardi.

Lavoratori INSAR (articolo 2, comma 1, ultimo periodo).

La proroga, con effetto dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1991, riguarda 1.200 unità.

Sviluppo del calcolo:

anno 1990: $1.576.000$ (onere *pro capite*/mese) $\times 12 \times 1.200 = 23$ miliardi.

anno 1991: $1.691.000$ (onere *pro capite*/mese) $\times 6 \times 1.200 = 12$ miliardi.

Onere complessivo 1989: lire 652 miliardi.

Onere complessivo 1990: lire 720 miliardi.

Onere complessivo 1991: lire 387 miliardi.

Valutazione oneri sostegno del salario per gli edili del Mezzogiorno (commi 3 e 4).

La norma prevede - ai fini del godimento del beneficio - la compresenza di un requisito soggettivo (rapporto di lavoro pari a 18 mesi alla data del licenziamento) e di un requisito oggettivo (avanzamento dei lavori superiore al 70 per cento al momento del

licenziamento). Di conseguenza i possibili beneficiari possono stimarsi come segue:

- A) dal 1° gennaio al 30 giugno 1989: 500 unità.
- B) dal 1° luglio al 31 dicembre 1989: 1.500 unità.
- C) dal 1° gennaio al 30 giugno 1990: 2.500 unità.
- D) dal 1° luglio al 31 dicembre 1990: 3.500 unità.
- E) dal 1° gennaio al 30 giugno 1991: 3.500 unità.

Ai fini della quantificazione dell'onere complessivo, i parametri di riferimento sono i seguenti:

1989:

importo mensile massimo del trattamento speciale di disoccupazione: lire 936.000;

retribuzione media mensile *pro capite*: lire 1.815.000;

copertura figurativa, da calcolarsi con riferimento alla retribuzione media mensile, assoggettata al contributo medio versato dalla generalità dei lavoratori al Fondo pensioni, pari al 25,92 per cento.

1990:

importo mensile massimo del trattamento speciale di disoccupazione: lire 975.000;

retribuzione media mensile *pro capite*: lire 1.915.000;

copertura figurativa, da calcolarsi con riferimento alla retribuzione media mensile, assoggettata al contributo medio versato dalla generalità dei lavoratori al Fondo pensioni, pari al 25,92 per cento.

1991:

importo mensile massimo del trattamento speciale di disoccupazione: lire 1.018.000;

retribuzione media mensile *pro capite*: lire 2.050.000;

copertura figurativa, da calcolarsi con riferimento alla retribuzione media mensile, assoggettata al contributo medio versato dalla generalità dei lavoratori al Fondo pensioni, pari al 25,92 per cento.

L'onere viene così stimato:

1° semestre 1989:

$$A) 936.000 \times 6 \times 500 = 2.800.000.000$$

$$1.815.000 \times 25,92\% \times 6 \times 500 = 1.411.344.000$$

2° semestre 1989:

$$B) 936.000 \times 6 \times 1.500 = 8.424.000.000$$

$$1.815.000 \times 25,92\% \times 6 \times 1.500 = 4.234.032.000$$

1° semestre 1990:

$$C) 975.000 \times 6 \times 2.500 = 14.625.000.000$$

$$1.915.000 \times 25,92\% \times 6 \times 2.500 = 7.446.000.000$$

2° semestre 1990:

$$D) 975.000 \times 6 \times 3.500 = 20.475.000.000$$

$$1.915.000 \times 25,92\% \times 6 \times 3.500 = 10.424.000.000$$

1° semestre 1991:

$$E) 1.018.000 \times 6 \times 3.500 = 21.378.000.000$$

$$2.050.000 \times 25,92\% \times 6 \times 3.500 = 11.159.000.000$$

In conclusione, l'onere complessivo risulta pari a lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, a lire 53 miliardi per il 1990 e a lire 33 miliardi per il 1991; esso trova copertura mediante parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 910 del 1986.

Valutazione oneri nuove immissioni di lavoratori nelle società di reimpiego GEPI (commi 6 e 7).

I commi 6 e 7 dell'articolo 2 concedono alle unità interessate all'assunzione il godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo di 17 mesi.

Sulla scorta di tale premessa, l'onere complessivo può quantificarsi in base ai seguenti parametri di riferimento:

		Anno 1990	Anno 1991
indennità <i>pro capite</i> mese	lire	1.091.000	1.136.000
copertura figurativa	lire	485.000	555.000
mesi di corresponsione		11	6
beneficiari	unità	450	450

Sviluppo del calcolo:

Anno 1990: $1.576.000$ (onere *pro capite*/mese) $\times 11 \times 450 = 7,8$ miliardi.

Anno 1991: $1.691.000$ (onere *pro capite*/mese) $\times 6 \times 450 = 4,6$ miliardi.

Si prevede la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti residui individuati nell'elenco 2 B della delibera CIPI del 21 gennaio 1988 per un periodo di nove mesi.

Sulla scorta di tale premessa, l'onere complessivo può quantificarsi in base ai seguenti parametri di riferimento:

		Anno 1990	Anno 1991
indennità <i>pro capite</i> mese	lire	1.091.000	1.136.000
copertura figurativa	lire	485.000	555.000
mesi di corresponsione		3	6
beneficiari	unità	89	89

Sviluppo del calcolo:

$1.576.000 \times 3 \times 89 = 0,4$ miliardi.

$1.691.000 \times 6 \times 89 = 0,9$ miliardi.

Concessione di un'indennità salariale al personale dell'«Italtrade» in liquidazione (commi 10, 11, 12 e 13).

Ai benefici previsti sono interessati al massimo 160 dipendenti.

L'onere *pro capite* annuo può così stimarsi:

indennità <i>pro capite</i> mese	lire	1.091.000
copertura figurativa	lire	485.000
beneficiari	unità	160
mesi di corresponsione		$6 \times 4 = 24$

Onere annuo: $(1.091.000 + 485.000) \times 24 \times 160 = 6,1$ miliardi.

Articolo 2, comma 14.

Il comma prevede la corresponsione di un trattamento pari all'indennità speciale di disoccupazione per i periodi intercorrenti tra la

data di licenziamento e quella di assunzione presso pubbliche amministrazioni per i dipendenti dalla NATO.

Elementi della quantificazione degli oneri, rispettivamente per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono:

a) nel presupposto che il 62 per cento delle 4451 unità italiane dipendenti dalla NATO sarà interessato al trattamento, il numero medio annuo dei beneficiari del trattamento medesimo può stimarsi in circa 535 unità;

	1990	1991	1992
b) importo mensile massimo di trattamento di disoccupazione	975.000	1.005.000	1.025.000
c) retribuzione media mensile pro capite	1.900.000	1.986.000	2.076.000
d) contributo medio dovuto al Fondo pensioni INPS: 25,92%.			

Sviluppo dell'onere

Anno 1990:

$$\begin{aligned}
 975.000 \times 12 \times 535 &= 6,4 \text{ miliardi} \\
 1.900.000 \times 12 \times 25,92\% \times 535 &= 3,2 \text{ »} \\
 \hline
 &9,6 \text{ arrotondato}
 \end{aligned}$$

Anno 1991:

$$\begin{aligned}
 1.005.000 \times 12 \times 535 &= 6,5 \text{ miliardi} \\
 1.986.000 \times 12 \times 25,92\% \times 535 &= 3,3 \text{ »} \\
 \hline
 &9,8 \text{ arrotondato}
 \end{aligned}$$

Anno 1992:

$$\begin{aligned}
 1.025.000 \times 12 \times 535 &= 6,5 \text{ miliardi} \\
 2.076.000 \times 12 \times 25,92\% \times 535 &= 3,4 \text{ »} \\
 \hline
 &9,9 \text{ arrotondato}
 \end{aligned}$$

Articolo 3. - Valutazione oneri di Cassa integrazione guadagni per i dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria (comma 3).

L'estensione dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, consente ai dipendenti dalle imprese, dapprima fallite e quindi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di godere di un periodo di trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria pari a 36 mesi. Tale periodo decorre dalla data iniziale della suddetta procedura: sostanzial-

mente, con detta norma si consente ai dipendenti della «Pan Electric» di Crema di usufruire del predetto trattamento.

Nel caso in questione l'ammissione all'amministrazione straordinaria è avvenuta in data 27 aprile 1982.

L'erogazione del beneficio si riferisce quindi agli anni 1982 (parzialmente), 1983, 1984 e 1985 (parzialmente).

L'organico dell'azienda, durante i succitati anni, era pari mediamente alle seguenti unità:

1982: 98 dipendenti;

1983: 87 dipendenti;

1984: 80 dipendenti;

1985: 45 dipendenti.

Con riferimento all'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'importo, durante i medesimi anni, era pari a:

1982: lire 757.000 circa;

1983: lire 846.000 circa;

1984: lire 912.000 circa;

1985: lire 955.000 circa.

Sulla base dei dati su elencati, l'onere annuale può quantificarsi nel modo seguente:

Anno 1982:

lire 757.000 indennità *pro capite*/mese;

lire 252.000 copertura figurativa (98 beneficiari - 8 mesi di corresponsione).

Sviluppo del calcolo:

lire 1.009.000 (onere *pro capite*/mese) $\times 8 \times 98 =$ lire 791 milioni circa.

Anno 1983:

lire 846.000 indennità *pro capite*/mese;

lire 282.000 copertura figurativa (87 beneficiari - 12 mesi di corresponsione).

Sviluppo del calcolo:

lire 1.128.000 (onere *pro capite*/mese) $\times 12 \times 87 =$ lire 1.177 milioni circa.

Anno 1984:

lire 912.000 indennità *pro capite*/mese;

lire 318.000 copertura figurativa (80 beneficiari - 12 mesi di corresponsione).

Sviluppo del calcolo:

lire 1.230.000 (onere *pro capite*/mese) $\times 12 \times 80 =$ lire 1.180 milioni circa.

Anno 1985:

lire 955.000 indennità *pro capite*/mese;

lire 286.000 copertura figurativa (45 beneficiari - 4 mesi di corresponsione).

Sviluppo del calcolo:

lire 1.241.000 (onere *pro capite*/mese) $\times 4 \times 45 =$ lire 223 milioni circa.

L'onere complessivo è dunque pari alla seguente somma, espressa in milioni di lire:

lire $791+1.177+1.180+223=3.371$ milioni.

Ad esso si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 4, comma 1. - Valutazione oneri.

La proroga al 30 giugno 1991 del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei dipendenti dalle imprese in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa comporta i seguenti oneri.

La norma coinvolge circa 4.000 unità.

Elementi del calcolo:

	Anno 1990	Anno 1991
trattamento Cassa integrazione guadagni straordinaria <i>pro capite</i> /mese	1.091.000	1.136.000
copertura figurativa	485.000	555.000

Sviluppo del calcolo

$$\begin{array}{r} \text{Anno 1990: } 1.091.000 \times 4 = 4.364.000 \\ 485.000 \times 4 = 1.940.000 \end{array}$$

6.304.000

$$\begin{array}{r} \text{Anno 1991: } 1.136.000 \times 6 = 6.816.000 \\ 555.000 \times 6 = 3.330.000 \end{array}$$

10.146.000

$$6.304.000 \times 4.000 = 25 \text{ miliardi (1990)}$$

$$10.146.000 \times 4.000 = 41 \text{ miliardi (1991)}$$

66 miliardi

Alla relativa copertura si provvede quanto a lire 25 miliardi per il 1990 a carico del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 41 miliardi per il 1991 a carico del contributo statale di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Articolo 4, comma 2 - Valutazione oneri.

In sostanza si protrae l'intervento di Cassa integrazione guadagni straordinaria fino a tutto l'aprile del 1991 per 220 dipendenti del gruppo «Marelli».

Calcolo dell'onere *pro capite*.

Anno 1989:

trattamento Cassa integrazione guadagni straordinaria	12.600.000
1.050.000 × 12	12.600.000
copertura figurativa Cassa integrazione guadagni straordinaria	5.520.000
460.000 × 12	5.520.000
	18.120.000

Anno 1990:

trattamento Cassa integrazione guadagni straordinaria	13.092.000
1.091.000 × 12	13.092.000
copertura figurativa Cassa integrazione guadagni straordinaria	5.820.000
485.000 × 12	5.820.000
	18.912.000

Anno 1991:

trattamento Cassa integrazione guadagni straordinaria $1.136.000 \times 6$	6.816.000
copertura figurativa Cassa integrazione guadagni straordinaria 550.000×6	3.300.000
	10.116.000

Calcolo onere complessivo:

1989: $18.120.000 \times 220 = 4$ miliardi;

1990: $18.912.000 \times 220 = 4,1$ miliardi;

1991: $10.116.000 \times 220 = 2,2$ miliardi.

L'onere di cui al presente comma è posto a carico del contributo di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 910 del 1986.

Articolo 4. - Commi da 3 a 10.

La norma prevede il rifinanziamento della GEPI autorizzando, a carico del bilancio statale, la spesa di lire 50 miliardi.

L'obiettivo cui mira la norma è quello di creare nuove iniziative produttive che consentano il reimpiego di 1.000 lavoratori eccedentari dipendenti da aziende in crisi, ubicate nella regione siciliana.

Valutando in circa 50 milioni di lire il costo medio necessario alla creazione di un nuovo posto di lavoro, comprensivo di quello relativo alla garanzia del salario per i periodi di inoccupazione, il fabbisogno necessario per detto reimpiego è valutato in circa 50 miliardi di lire (50 milioni \times 1.000 unità).

Articolo 5. - Valutazione oneri della proroga del prepensionamento ex lege n. 155 del 1981.

La norma prevede, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, la proroga della validità della legge sul pensionamento anticipato; prevede altresì una partecipazione a carico del datore di lavoro per i pensionamenti anticipati dopo il termine fissato dal decreto-legge n. 5 del 1989.

A) *Prepensionamenti relativi ai lavoratori dipendenti da imprese che hanno inoltrato la domanda entro il 28 febbraio 1989.*

Elementi di calcolo.

Soggetti interessati = 10.000 unità.

Parametri di riferimento:

retribuzione annua imponibile	26 milioni
anni di abbuono	3,25 (media)
aliquota contributiva	25,92 per cento
retribuzione media pensionabile	25 milioni
anzianità media contributiva	30 anni
aliquota media calcolo pensione	60 per cento

Sviluppo del calcolo:

Primo anno:

Mancata contribuzione:

$$26 \text{ milioni} \times 3,25 \times 25,92 \text{ per cento} \times 10.000 = 220 \text{ miliardi.}$$

Ratei di pensione:

$$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 10.000 = 150 \text{ miliardi.}$$

Onere complessivo: .

$$220 + 150 = 370 \text{ miliardi.}$$

Secondo e terzo anno.

Ratei di pensione per anno:

$$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 10.000 = 150 \text{ miliardi.}$$

Quarto anno.

Ratei di pensione:

$$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 10.000 \times 4/12 = 50 \text{ miliardi.}$$

$$\text{Totale A): } 370 + 150 + 150 + 50 = 720 \text{ miliardi.}$$

B) *Prepensionamenti relativi a domande delle imprese presentate successivamente alla data del 28 febbraio 1989.*

Elementi di calcolo.

Soggetti interessati = 10.000 unità.

Parametri di riferimento:

retribuzione annua imponibile	26 milioni
anni di abbuono	3,25 (media)
aliquota contributiva	25,92 per cento
retribuzione media pensionabile	25 milioni
anzianità media contributiva	30 anni
aliquota media calcolo pensione	60 per cento
distribuzione territoriale: 60 per cento Centro-Nord e 40 per cento Mezzogiorno. Detta percentuale viene a modificarsi rispettiva-	

mente nel 48 per cento e 52 per cento per effetto dell'applicazione dell'estensione del contributo ridotto al 25 per cento in favore delle aziende del Centro-Nord localizzate nelle aree di declino industriale e delle aziende sottoposte a procedure concorsuali.

Partecipazione all'onere da parte dei datori di lavoro:

50 per cento Centro-Nord;

25 per cento Mezzogiorno, aziende localizzate in aree di declino industriale e sottoposte a procedure concorsuali.

Sviluppo del calcolo.

Anno 1989.

Mancata contribuzione:

$26 \text{ milioni} \times 3,25 \times 25,92 \text{ per cento} \times 10.000 = 219 \text{ miliardi.}$

Ratei di pensione:

$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 10.000 \times 6/12 = 75 \text{ miliardi.}$

Onere complessivo:

$219 \text{ miliardi} + 75 \text{ miliardi} = 294 \text{ miliardi.}$

Ripartizione oneri:

contributi datori di lavoro ripartiti per aree:

$294 \text{ miliardi} \times 0,48 \times 50 \text{ per cento} = 70 \text{ miliardi (Centro-Nord);}$

$294 \text{ miliardi} \times 0,52 \times 25 \text{ per cento} = 38 \text{ miliardi (Mezzogiorno, aree di declino industriale e procedure concorsuali).}$

Totale = 108 miliardi.

Anni 1990 e 1991.

Ratei di pensione per anno:

$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 10.000 = 150 \text{ miliardi annui.}$

Ripartizione oneri:

contributi datori di lavoro ripartiti per aree:

$150 \text{ miliardi} \times 0,48 \times 50 \text{ per cento} = 36 \text{ miliardi (Centro-Nord);}$

$150 \text{ miliardi} \times 0,52 \times 25 \text{ per cento} = 19 \text{ miliardi (Mezzogiorno, aree di declino industriale e procedure concorsuali).}$

Totale = 55 miliardi.

Anno 1992.

Ratei di pensione:

$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 10.000 \times 9/12 = 112 \text{ miliardi.}$

Ripartizione oneri:

contributi datori di lavoro ripartiti per aree:

112 miliardi \times 0,48 \times 50 per cento = 27 miliardi (Centro-Nord);

112 miliardi \times 0,52 \times 25 per cento = 14 miliardi (Mezzogiorno, aree di declino industriale e procedure concorsuali).

Totale = 41 miliardi.

Riepilogo oneri B)

ANNI	Totale onere	Contributi datori di lavoro	INPS
1989	294	108	186
1990	150	55	95
1991	150	55	95
1992	112	41	71
TOTALE ...	706	259	447

Totale A + B : 720 + 706 = 1.426 miliardi.

Copertura oneri.

La copertura del complessivo onere pari a lire 1.426 miliardi è così assicurata:

a) quanto a lire 139 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali» previsto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il triennio 1989-1991, che ha già formato oggetto di variazione di bilancio (capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi);

b) quanto a lire 259 miliardi, mediante partecipazione dei datori di lavoro ai sensi del comma 5;

c) quanto a lire 818 miliardi (581 miliardi relativi alla lettera A e 237 miliardi relativi alla lettera B), mediante utilizzo del gettito del contributo dello 0,60 per cento, previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Tale gettito contributivo è valutabile, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1990, in lire 840 miliardi, sulla base di una massa salariale riferita allo stesso periodo pari a lire 140.000 miliardi.

Massa salariale riferibile a 18 mesi (in cifra tonda):

stima 1989	91.500 miliardi di lire
stima rateo 1990 tenuto conto degli effetti di rivalutazione e di dinamica salariale	48.500 miliardi di lire
	<hr/>
contributo a carico dei datori di lavoro ..	0,60 per cento
	<hr/>
TOTALE ...	840 miliardi di lire

Il residuo importo di lire 210 miliardi è coperto con le economie che si realizzano per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 337 del 1990.

Articolo 5, comma 6, primo periodo.

Per quanto concerne la riapertura dei termini per il pensionamento anticipato relativamente alle imprese che hanno fatto affidamento sull'istituto del prepensionamento, l'onere, coinvolgente circa 2.500 unità, è stato calcolato come segue:

Anno 1990.

Ratei di pensione:

$$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 2.500 \times 6/12 = 18,7 \text{ miliardi.}$$

Ripartizione oneri:

contributo datori di lavoro:

$$18,7 \text{ miliardi} \times 25 \text{ per cento} = 4,7 \text{ miliardi;}$$

contributo a carico dell'INPS:

$$18,7 \text{ miliardi} - 4,7 \text{ miliardi} = 14 \text{ miliardi.}$$

Mancata contribuzione:

$$26 \text{ milioni} \times 3,25 \times 25,92 \text{ per cento} \times 2.500 = 54,7 \text{ miliardi.}$$

Ripartizione oneri:

contributo datori di lavoro:

$$54,7 \text{ miliardi} \times 25 \text{ per cento} = 13,6 \text{ miliardi;}$$

oneri a carico dell'INPS:

$$54,7 \text{ miliardi} - 13,6 \text{ miliardi} = 41,1 \text{ miliardi.}$$

Onere complessivo a carico dell'INPS per il 1990:

$$14 \text{ miliardi} + 41,1 \text{ miliardi} = 55 \text{ miliardi.}$$

Anno 1991.

Ratei di pensione:

$$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 2.500 = 37,5 \text{ miliardi.}$$

Ripartizione oneri:

contributo datori di lavoro:

$$37,5 \text{ miliardi} \times 25 \text{ per cento} = 9,3 \text{ miliardi;}$$

contributo a carico dell'INPS:

$$37,5 \text{ miliardi} - 9,3 \text{ miliardi} = 28,2 \text{ miliardi.}$$

Anno 1992 e quota parte anno 1993.

Ratei di pensione:

$$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 2.500 \times 15/12 = 46,8 \text{ miliardi.}$$

Ripartizione oneri:

contributo datori di lavoro:

$$46,8 \text{ miliardi} \times 25 \text{ per cento} = 11,7 \text{ miliardi;}$$

contributo a carico dell'INPS:

$$46,8 \text{ miliardi} - 11,7 \text{ miliardi} = 35 \text{ miliardi.}$$

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), del quale sono disponibili per gli anni 1990, 1991 e 1992 sufficienti risorse.

(Le relative somme sono già transitate al capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro).

Articolo 5, comma 6, secondo periodo.

Per quanto concerne il differimento dei termini per il pensionamento anticipato in favore delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali operano accordi in sede governativa inerenti a piani di riassetto e di reimpiego, l'ulteriore onere coinvolgente 50 unità è calcolato come segue:

Sviluppo del calcolo.

Primo anno.

Mancata contribuzione:

$$26 \text{ milioni} \times 3,25 \times 25,92 \text{ per cento} \times 50 = 1 \text{ miliardo.}$$

Ratei di pensione:

$$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 50 = 750 \text{ milioni.}$$

Ripartizione oneri:

1.750 milioni \times 25 per cento = 437 milioni (oneri a carico impresa);

1.750 milioni - 437 milioni = 1.313 milioni (oneri a carico finanza pubblica).

Secondo e terzo anno.

Ratei di pensione:

$$25 \text{ milioni} \times 60 \text{ per cento} \times 50 \times 2 = 1.500 \text{ milioni.}$$

Ripartizione oneri:

1.500 milioni \times 25 per cento = 374 milioni (oneri a carico impresa);

1.500 milioni - 374 milioni = 1.126 milioni (oneri a carico finanza pubblica).

Quarto anno.

Ratei di pensione:

563 milioni (quota annua onere finanza pubblica) \times 25 per cento = 140 milioni (oneri a carico finanza pubblica).

Totale degli oneri a carico della finanza pubblica:

1.313
1.126
140
<hr style="width: 100%;"/>
2.579 milioni
(arrotondati a 3.000 milioni)

Articolo 5, comma 8.

L'onere relativo al prepensionamento di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, e al comma 8 è il seguente.

Elementi del calcolo.

Beneficiari		90 unità per anno
Costo <i>pro capite</i> annuo:		
onere per mancata contribuzione	L.	50.895.000
ratei di pensione	»	13.000.000
		<hr style="width: 100%;"/>
	L.	63.895.000
		<hr style="width: 100%;"/>

Sviluppo del calcolo.

1989:		
63.895.000 × 90	L. 6 miliardi circa	
1990:		
63.895.000 × 90	L. 6 miliardi circa	
Rateo di pensione derivante dal 1989 (13.000.000 × 90)	» 1 miliardo circa	
	<u>L. 7 miliardi circa</u>	
1991:		
63.895.000 × 70	L. 5 miliardi circa	
Ratei di pensione derivante dal 1989 e 1990 (13.000.000 × 180)	» 2 miliardi circa	
	<u>L. 7 miliardi circa</u>	
1992:		
Ratei di pensione derivanti dal 1989, 1990 e 1991 (13.000.000 × 250)	L. 3 miliardi circa	

Onere per proroga trattamento Cassa integrazione guadagni straordinaria.

1990:

Periodo: 6 mesi per il 1990 e 12 mesi per il 1991.

Unità interessate: 100 unità per il 1990 e 50 unità per il 1991.

Onere *pro capite* mensile: L. 1.576.000

Sviluppo del calcolo.

1990:

1.576.000 × 100 × 6 L. 1 miliardo circa

1991:

1.576.000 × 50 × 12 L. 1 miliardo circa

Ai predetti oneri, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 (7 + 1 per onere Cassa integrazione guadagni straordinaria) e lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 3662 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Articolo 7.

La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, a tale fine autorizzando la complessiva spesa di lire 300 miliardi.

L'obiettivo cui mira la norma stessa è quello di creare un volume di occupazione aggiuntiva stimata in circa 6.000 posti di lavoro.

Sulla base degli elementi che scaturiscono da progetti proposti nel 1988 in attuazione della predetta norma, si può valutare in circa 50 milioni di lire il costo medio necessario alla creazione di un nuovo posto di lavoro.

In tale ipotesi, il fabbisogno necessario per il conseguimento del programmato obiettivo occupazionale è valutabile in circa 300 miliardi (50 milioni × 6.000 unità).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170, 15 settembre 1990, n. 259, 22 novembre 1990, n. 337, e 28 gennaio 1991, n. 29, ad eccezione dell'articolo 11.

3. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro.

Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1991.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione, di integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento della manodopera, nonché di assicurare il finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione e di taluni lavori nelle aree napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del

1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico

della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b).

Articolo 2.

(Proroga del trattamento di integrazione salariale)

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 30 giugno 1991 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 387 miliardi per l'anno 1991 è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro

non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1991.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, in lire 53 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 33 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 30 giugno 1991, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5,5 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle centosessanta unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi ventiquattro.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. All'articolo 2, comma secondo, della legge 9 marzo 1971, n. 98, le parole: «due rappresentanti del personale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti del personale interessato».

Articolo 3.

(Norme di interpretazione autentica)

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2)

dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 milioni per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

4. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anzichè entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Articolo 4.

(Disposizioni diverse)

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 ed in lire 41 miliardi per il 1991, si provvede: a) relativamente all'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991; b) relativamente all'anno 1991 a carico della gestione di cui

all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 30 giugno 1991, purchè entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989, in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana, nel limite massimo di 1.000 unità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilità e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonchè con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati.

5. La GEPI, con un impegno finanziario non inferiore a 25 miliardi di lire, stipula con la regione siciliana convenzioni dirette a favorire il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di cui al comma 3 attraverso la promozione di iniziative produttive.

6. La GEPI, al fine di attuare le convenzioni di cui al comma 5, opera secondo criteri di economicità, attuando, sulla base di piani e programmi dei quali valuta autonomamente le validità, ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 è assegnata alla GEPI la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991. La regione siciliana può essere chiamata a partecipare con proprie risorse finanziarie, nella misura massima di lire 50 miliardi, all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 5.

8. Gli oneri derivanti dalle integrazioni salariali, ivi compresi quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, sono corrisposti, entro trenta giorni dalla richiesta dell'INPS, dalla GEPI alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. All'onere di lire 50 miliardi a carico dello Stato, derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intenden-

dosi corrispondentemente ridotto il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Norme in materia di pensionamento anticipato)

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto

1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti ai piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al 31 dicembre 1990 onde consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva dopo il 31 dicembre 1989, nel limite massimo di cinquanta unità. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

7. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera a), il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonché delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-bis. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Articolo 6.

(Norme in materia di occupazione)

1. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione).

1. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

3. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991.».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

5. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è aggiunto il seguente periodo: «Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria, ferma restando la priorità per quelli relativi alla città di Reggio Calabria».

Articolo 8.

*(Finanziamento per lavori socialmente utili
nelle aree napoletana e palermitana)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 120 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata

l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1578 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

Articolo 9.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.».

Articolo 10.

(Norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro)

1. Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione di una disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: a) per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni 1989 e 1990; b) per gli anni 1991, 1992 e 1993 a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con versamento degli importi relativi in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1991, 1992 e 1993 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonchè, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati.

4. Per adeguare gli uffici centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai nuovi compiti derivanti dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, istitutivo della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, e dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente la regolamentazione del diritto di sciopero, i posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla funzione di direttore di divisione, di cui alla tabella XV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di quattro unità; sono corrispondentemente ridotti, di altrettante unità, i posti concernenti la qualifica di primo dirigente e la funzione di direttore di centro di emigrazione, di cui al quadro B della medesima tabella XV.

5. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico «Teleporto del lavoro», nonchè all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per il 1991, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede per un pari importo di lire 10 miliardi a carico di ciascuno dei capitoli 1117 e 8021 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1991.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - JERVOLINO RUSSO -
SCOTTI - CIRINO POMICINO - CARLI
- BATTAGLIA - GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI